



COMUNE DI MANTOVA

ORIGINALE

SEGRETERIA GENERALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MANTOVA

SESSIONE STRAORDINARIA

Prima Convocazione Seduta Pubblica

N. 27 della delibera R.D.
N. 8 dell' o.d.g.

N. 36525/2020 di Prot.Gen.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2020

L'anno duemilaventi - in Mantova, in questo giorno sedici del mese di luglio, alle ore 18:00, convocato nei modi e nei termini di legge con avvisi scritti, notificati agli interessati tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, per trattare in sessione straordinaria, in prima convocazione, delle materie scritte all'ordine del giorno che è stato, ai termini di legge, pubblicato il giorno 10/07/2020 all'albo pretorio.

Si sono riuniti nella grande aula Consiliare e rispondono all'appello nominale, fatto dal Presidente ALLEGRETTI MASSIMO, il Sig. Sindaco PALAZZI MATTIA (Assente) e gli Onn. Consiglieri:

- | | | | | | |
|-----|----------------------|--------|-----|-----------------------|--------|
| 1. | ALLEGRETTI MASSIMO | | 17. | DELLA CASA ALESSANDRO | |
| 2. | ANCESCHI EUGENIO | | 18. | GORGATI ANDREA | |
| 3. | ANDREATTA FRANCESCA | | 19. | GRANDI ALBERTO | |
| 4. | ANNALORO MICHELE | ass. | 20. | GRAZIOLI ENRICO | |
| 5. | BADALUCCO CATERINA | | 21. | IRPO ROBERTO | ass.g. |
| 6. | BASCHIERI PIER-LUIGI | ass. | 22. | LONGFILS GIULIANO | |
| 7. | BASSOLI MATTEO | | 23. | PASETTI GIOVANNI | |
| 8. | BENASI PATRIZIA | | 24. | PORTIOLI MADDALENA | |
| 9. | BERTELLI RACHELE | | 25. | PROVENZANO DAVIDE | |
| 10. | BONAFFINI LAURA | | 26. | RADAELLI PAOLA | |
| 11. | BOTTARDI SABRINA | | 27. | ROSIGNOLI LUIGI | |
| 12. | BULBARELLI PAOLA | | 28. | ROSSI FRANCESCO | |
| 13. | CAMPISI MATTEO | | 29. | SQUASSABIA GABRIELE | |
| 14. | CANTARELLI ANDREA | | 30. | TONELLI TOMMASO | |
| 15. | CORTESE PAOLA | | 31. | VEZZANI ALESSANDRO | |
| 16. | DE MARCHI LUCA | ass.g. | 32. | ZERA MASSIMO | ass. |

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale DOTT. IAPICCA GIUSEPPE.

L'On. Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti per validamente deliberare, apre la seduta.

Il Presidente sottopone al Consiglio Comunale, per l'approvazione, la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto:

- al comma 738 l'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, dell'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n.147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- ai commi da 739 a 783 la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in vigore dal 1.1.2020;

PRESO ATTO che il comma 740 dell'art. 1 della sopra citata Legge 160/2019 stabilisce che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, mentre non costituisce presupposto dell'imposta il possesso dell'abitazione principale, o assimilata, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO che l'art. 1 della Legge 160/2019 prevede inoltre al comma 744 che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato con l'aliquota dello 0,76 per cento;

CONSIDERATO che l'art. 1 della sopra citata legge 160/2019 prevede inoltre:

- ai commi 745 e 746 le modalità per il calcolo della base imponibile dell'imposta per i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli;
- ai commi da 748 a 755, le aliquote di base applicabili e le possibilità per il comune di aumentare o diminuire tali aliquote con delibera del consiglio comunale;

PRESO ATTO che l'aliquota di base:

- per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è pari allo 0,5 per cento e il comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1 per cento e il comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento e il comune può aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e il comune può aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e il comune può aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale, e diversi da quelli rientranti nelle altre tipologie è pari allo 0,86 per cento e il comune può aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che l'art. 1 della già citata Legge 160/2019:

- al comma 756 dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del D.lgs. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente

con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 180 giorni dalla entrata in vigore della norma;

- al comma 757 prevede che, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dai commi precedenti, la delibera di approvazione deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile sul portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa;

PRESO ATTO che la risoluzione 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1 comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020 per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote di base previste dal comma 748 al comma 754 dell'art. 1 della legge 160/2019;

PRESO ATTO che l'art. 1 comma 777 prevede che, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono regolamentare determinati aspetti della disciplina dell'imposta;

CONSIDERATO che il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria prevede che:

- sono esenti dall'imposta i beni ed i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter del codice civile, ovvero destinati ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'art. 1 della Legge 22 giugno 2016 n. 112, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, come definita dall'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, a condizione che costituiscano abitazione principale, e pertinenze, del beneficiario;
- per i beni e i diritti sopra descritti, che non costituiscono abitazione principale del soggetto con disabilità grave, è stabilita un'aliquota inferiore all'aliquota ordinaria;

CONSIDERATO altresì che il Regolamento Comunale prevede che si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

RILEVATO che il comma 4 dell'art. 2 della Legge 9.12.1998, n. 431 prevede che i Comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ora imposta municipale propria) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi, previsti dal comma 3 del medesimo articolo, definiti in sede locale fra le organizzazioni maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti tipo;

CONSIDERATO che, in data 9 novembre 2017, è stato sottoscritto, tra le associazioni rappresentative dei proprietari e dei conduttori, in attuazione della sopramenzionata Legge 431/1998 e del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017, il nuovo Accordo Territoriale del Comune di Mantova;

RILEVATO altresì che:

- con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- per la gestione dell'emergenza conseguente alla diffusione del COVID 19, sono state disposte, con successivi provvedimenti normativi, una serie di misure di contenimento che hanno determinato la chiusura e la sospensione forzata di molte attività economiche con inevitabili riflessi sul tessuto produttivo della città;

RITENUTO, al fine di sostenere le attività commerciali fortemente penalizzate dalle restrizioni derivanti dalle norme per la gestione dell'emergenza conseguente alla diffusione del COVID 19, di prevedere particolari agevolazioni sia per i proprietari, titolari di partita I.V.A., di unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 nelle quali svolgono la loro attività, sia per i proprietari di unità locate, sempre censite in categoria C/1, che stipulano con i propri inquilini accordi registrati per la riduzione del canone di locazione annuale;

RITENUTO altresì di prevedere agevolazioni anche per i proprietari di unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività sportiva, censite nella categoria catastale D/6, e alle unità immobiliari, censite nella categoria catastale D/3, utilizzate dalle imprese per lo spettacolo;

VISTI inoltre i decreti legge:

- n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- n. 34 del 19 maggio 2020, in attesa di conversione, che all'art. 177 stabilisce che In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa: agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché' immobili degli stabilimenti termali, agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

CONSIDERATO che:

- il possesso dell'abitazione principale non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categoria catastali A/1, A/8 o A/9;
- si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

RITENUTO pertanto di deliberare per l'anno 2020 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria:

- aliquota ordinaria pari all' **1,06 per cento**, applicabile a tutti gli immobili ad eccezione di quelli indicati nelle casistiche seguenti:

- aliquota pari allo **0,60 per cento** per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le sue pertinenze. Si intende per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate.
La medesima aliquota si applica anche all'unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- aliquota pari allo **0,60 per cento** per le unità immobiliari ad uso abitativo e per le loro pertinenze, censite nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi dimorano abitualmente e che vi hanno la residenza anagrafica.
La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere dichiarata dal contribuente attraverso l'apposito modulo da consegnare all'ufficio tributi entro il 31 dicembre dell'anno nel quale si sono verificati i presupposti per l'applicazione dell'aliquota agevolata.
- aliquota pari allo **0,60 per cento** per i beni ed i diritti conferiti in trust, ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter del codice civile ovvero destinati ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'art. 1 della Legge 22 giugno 2016 n. 112, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, come definita dall'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, che non costituiscono abitazione principale del soggetto disabile. I beni e i diritti, costituiti come sopra, che costituiscono abitazione principale del soggetto con disabilità sono esenti dall'imposta.
- aliquota pari allo **0,50 per cento** per gli alloggi e loro pertinenze, regolarmente assegnati dall' A.L.E.R. della Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale;
- aliquota pari allo **0,50 per cento** per gli alloggi, e loro pertinenze regolarmente assegnati a canone sociale o moderato in attuazione della normativa regionale ERP a soggetti che li utilizzano come abitazione principale. La medesima aliquota si applica anche agli alloggi ERP, e alle loro pertinenze, destinati alla locazione a canone temporaneo;
- aliquota pari allo **0,78 per cento** per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 "Negozzi e botteghe" utilizzate da soggetti titolari di partita I.V.A. per l'esercizio della propria attività che non rientrino nelle casistiche successive;
- aliquota pari allo **0,68 per cento** per i proprietari di unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 "Negozzi e botteghe, locate a soggetti titolari di partita I.V.A.," che accordano al conduttore una riduzione del canone di locazione annuo pari o superiore al 25%. Il contribuente che intende usufruire dell'agevolazione dovrà presentare, entro il 31 dicembre 2020, apposita comunicazione all'ufficio tributi alla quale dovrà essere allegato l'accordo registrato di riduzione del canone.
- aliquota pari allo **0,58 per cento** per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 "Negozzi e botteghe" nelle quali il proprietario, titolare di partita I.V.A. esercita la

propria attività che, nel corso del 2020, a causa delle restrizioni derivanti dalle norme per la gestione dell'emergenza conseguente alla diffusione del COVID 19, ha sospeso la propria attività per un periodo almeno superiore a 30 giorni. Il contribuente che intende usufruire dell'agevolazione dovrà presentare, entro il 31 dicembre 2020, apposita comunicazione all'ufficio tributi;

- aliquota pari allo **0,76 per cento** per le unità immobiliari censite nelle categorie catastali D/3 (*Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili*) e D/6 (*fabbricati e locali per esercizi sportivi*), nelle quali il proprietario esercita la propria attività. L'agevolazione si applica anche ai proprietari di unità locate, censite nelle categorie D/3 e D/6, che accordano al conduttore una riduzione del canone di locazione annuo pari o superiore al 25%. Il contribuente che intende usufruire dell'agevolazione dovrà presentare, entro il 31 dicembre 2020, apposita comunicazione all'ufficio tributi alla quale, in caso di locazione, dovrà essere allegato l'accordo registrato di riduzione del canone;
- aliquota pari allo **0,90 per cento** per le unità immobiliari ad uso abitativo, e le loro pertinenze, locate a canone concordato alle condizioni definite dall'accordo territoriale del Comune di Mantova, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431. La medesima aliquota si applica altresì ai contratti transitori e ai contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, commi 1, 2 e 3 della Legge 431/98; La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere dichiarata dal contribuente attraverso l'apposito modulo da consegnare all'ufficio tributi entro il 31 dicembre dell'anno nel quale si sono verificati i presupposti per l'applicazione dell'aliquota agevolata;
- aliquota pari allo **0,96 per cento** per le unità immobiliari ad uso abitativo, e le loro pertinenze, locate con contratto registrato, ad eccezione di quelle locate alle condizioni definite dall'accordo territoriale del Comune di Mantova, ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 5 commi 1, 2 e 3 della Legge 431/98;
- aliquota pari allo **0,10 per cento** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce);
- aliquota pari allo **0,96 per cento** per le aree fabbricabili;
- aliquota pari allo **0,96 per cento** per i terreni agricoli. I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 comma 3, del citato D.Lgs 99/2004 sono esenti dall'imposta;
- aliquota pari allo **0,10 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

PRESO ATTO che la suddetta differenziazione consente:

- di incentivare la stipulazione dei contratti di locazione a canone concordato alle condizioni definite dall'accordo territoriale del Comune di Mantova;
- di sostenere l'Edilizia Residenziale Pubblica al fine di favorire le categorie sociali più disagiate;
- di sostenere le attività fortemente penalizzate dalle restrizioni derivanti dalle norme per la gestione dell'emergenza conseguente alla diffusione del COVID 19;

RITENUTO altresì di prevedere che:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **Euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso.

La detrazione stabilita per l'abitazione principale si applica anche all'imposta dovuta:

- per gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.L.E.R. della Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale;
- per l'unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

PRESO ATTO inoltre che l'art. 1 della già citata Legge 160/2019 stabilisce al comma 767 che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

CONSIDERATO che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del D.L. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020 entro il 30 giugno 2020;
- in virtù dell'abrogazione del comma 779 dell'art. 1 della legge 160/2019 è applicabile l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, il quale dispone che il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dunque entro il 31 luglio 2020;

CONSIDERATO altresì che la minore entrata derivante dalle agevolazioni e riduzioni di aliquote previste è compensata, fatto salvo il riscontro in sede di verifica degli equilibri di bilancio:

- dal trasferimento compensativo per esenzione settore turistico ai sensi dell'art. 177 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34;
- dalla previsione di bilancio per l'annualità 2020 del bilancio 2020-2022, in cui si prevedeva una riduzione di entrata riscossa in autoliquidazione rispetto all'esercizio 2019;
- dal maggiore introito derivante dall'abolizione ristoro TASI occupanti, conseguente alla riduzione operata sul Fondo di solidarietà comunale 2020;

VISTI i pareri favorevoli, espressi dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, così come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

DELIBERA

di **STABILIRE**, per l'anno **2020**, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU)

<u>1,06 per cento</u>	Aliquota ordinaria
<u>0,60 per cento</u>	<p>- per l'abitazione principale censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le sue pertinenze, censite nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.</p> <p>Si intende per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>La medesima aliquota si applica anche all'unità immobiliare, censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p>
<u>0,60 per cento</u>	<p>- per le unità immobiliari ad uso abitativo, e per le loro pertinenze, censite nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi dimorano abitualmente e che vi hanno la residenza anagrafica.</p> <p>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere dichiarata dal contribuente attraverso l'apposito modulo da consegnare all'ufficio tributi entro il 31 dicembre dell'anno nel quale si sono verificati i presupposti per l'applicazione dell'aliquota agevolata.</p>
<u>0,60 per cento</u>	<p>- per i beni ed i diritti conferiti in trust, ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter del codice civile, ovvero destinati ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'art. 1 della Legge 22 giugno 2016 n. 112, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, che non costituiscono abitazione principale del soggetto disabile.</p> <p>I beni e i diritti che costituiscono abitazione principale e pertinenze sono esenti dall'imposta.</p>
	<p>- per gli alloggi, e le loro pertinenze, regolarmente assegnati dall' A.L.E.R. della Provincia di Mantova a soggetti che li</p>

<p><u>0,50 per cento</u></p>	<p>utilizzano come abitazione principale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - per gli alloggi, e le loro pertinenze regolarmente assegnati a canone sociale o moderato, in attuazione della normativa regionale ERP, a soggetti che li utilizzano come abitazione principale. La medesima aliquota si applica anche agli alloggi ERP, e alle loro pertinenze, destinati alla locazione a canone temporaneo.
<p><u>0,78 per cento</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 "Negozzi e botteghe" utilizzati da soggetti titolari di partita I.V.A. per l'esercizio della propria attività, che non rientrano nelle casistiche successive;
<p><u>0,68 per cento</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - per i proprietari di unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 "Negozzi e botteghe, locate a soggetti titolari di partita I.V.A.," che accordano al conduttore una riduzione del canone di locazione annuo pari o superiore al 25%. Il contribuente che intende usufruire dell'agevolazione dovrà presentare, entro il 31 dicembre 2020, apposita comunicazione all'ufficio tributi alla quale dovrà essere allegato l'accordo registrato di riduzione del canone.
<p><u>0,58 per cento</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 "Negozzi e botteghe" nelle quali il proprietario, titolare di partita I.V.A., esercita la propria attività, che nel corso del 2020, a causa delle restrizioni derivanti dalle norme per la gestione dell'emergenza conseguente alla diffusione del COVID 19, ha sospeso la propria attività per un periodo almeno superiore a 30 giorni. Il contribuente che intende usufruire dell'agevolazione dovrà presentare, entro il 31 dicembre 2020, apposita comunicazione all'ufficio tributi;
<p><u>0,76 per cento</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - per le unità immobiliari censite nelle categorie catastali D/3 (<i>Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili</i>) e D/6 (<i>fabbricati e locali per esercizi sportivi</i>), nelle quali il proprietario esercita la propria attività. L'agevolazione si applica anche ai proprietari di unità locate, censite nelle categorie D/3 e D/6, che accordano al conduttore una riduzione del canone di locazione annuo pari o superiore al 25%. Il contribuente che intende usufruire dell'agevolazione dovrà presentare, entro il 31 dicembre 2020, apposita comunicazione all'ufficio tributi alla quale dovrà essere allegato l'accordo registrato di riduzione del canone.
<p><u>0,90 per cento</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - per le unità immobiliari ad uso abitativo, e le loro pertinenze, locate a canone concordato alle condizioni definite dall'accordo territoriale del Comune di Mantova, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431. La medesima aliquota si applica altresì ai contratti transitori e ai contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, commi 1, 2 e 3 della Legge 431/98. La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere dichiarata dal contribuente attraverso l'apposito modulo da consegnare all'ufficio tributi entro il 31 dicembre dell'anno nel

	quale si sono verificati i presupposti per l'applicazione dell'aliquota agevolata.
<u>0,96 per cento</u>	- per le unità immobiliari ad uso abitativo e le loro pertinenze locate con contratto registrato, ad eccezione di quelle locate alle condizioni definite dall'accordo territoriale del Comune di Mantova, ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 5 commi 1, 2 e 3 della Legge 431/98;
<u>0,10 per cento</u>	- per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce);
<u>0,96 per cento</u>	- per le aree fabbricabili;
<u>0,96 per cento</u>	- per i terreni agricoli. I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 comma 3, del citato D.Lgs. 99/2004, sono esenti dall'imposta.
<u>0,10 per cento</u>	- per i fabbricati rurali ad uso strumentale
<u>DETRAZIONI</u>	<p>- <u>Euro 200,00</u> dall'imposta dovuta per l'abitazione principale, censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso.</p> <p>La detrazione si applica anche all'imposta dovuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per gli alloggi, regolarmente assegnati dall'A.L.E.R. della Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale; - per l'unità immobiliare, censita nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

di **PROVVEDERE**, ai sensi dell'art. 1 comma 767, della già citata Legge 160/2019, ad inserire la presente deliberazione entro il 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione nel sito informatico del

Ministero delle Finanze ai fini della pubblicazione che dovrà avvenire entro il 28 ottobre 2020.

di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il Presidente del Consiglio Comunale concede la parola all'Assessore Giovanni Buvoli, che illustra la proposta deliberativa ad oggetto *"Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione delle aliquote e detrazioni anno 2020"*.

Aperto il dibattito, intervengono i Consiglieri: Baschieri, Tonelli, Longfils.

Replicano il Dirigente Rebecchi, la Responsabile del Servizio Tributi Pedrazzoli e l'Assessore Buvoli.

Terminata la fase dibattimentale il Presidente Allegretti passa alle dichiarazioni di voto. Intervengono i Consiglieri: Pasetti che dichiara il voto favorevole, Tonelli.

Tutti gli interventi, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento del Consiglio Comunale, sono riportati nella videoregistrazione integrale della seduta, acquisita agli atti della Presidenza del Consiglio Comunale.

La proposta, posta ai voti, è approvata a maggioranza di voti espressi palesemente con chiamata nominale:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 24

Consiglieri votanti n. 24

Voti Favorevoli: n.21

Consiglieri: Allegretti Massimo, Andreatta Francesca, Bassoli Matteo, Benasi Patrizia, Bertelli Rachele, Bonaffini Laura, Bottardi Sabrina, Campisi Matteo, Cantarelli Andrea, Cortese Paola, Della Casa Alessandro, Grandi Alberto, Grazioli Enrico, Pasetti Giovanni, Portioli Maddalena, Provenzano Davide, Radaelli Paola, Rosignoli Luigi, Rossi Francesco, Squassabia Gabriele, Vezzani Alessandro

Voti Contrari: n. 2

Consiglieri: Longfils Giuliano, Tonelli Tommaso

Astenuti: n. 1

Consiglieri: Zera Massimo

Risultano assenti i Consiglieri Palazzi Mattia, Anceschi Eugenio, Annaloro Michele, Badalucco Caterina, Baschieri Pier Luigi, Bulbarelli Paola, De Marchi Luca, Gorgati Andrea, Irpo Roberto.

Con separata votazione viene pure approvata, a maggioranza di voti, espressi palesemente con alzata di mano, la proposta di DARE, per l'urgenza, immediata eseguibilità alla presente delibera, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000,

n.267: VOTI FAVOREVOLI N. 21, VOTI CONTRARI N. 2 Longfils Giuliano, Tonelli Tommaso, ASTENUTI N. 1 Zera Massimo.

UO/MC/



COMUNE DI MANTOVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Giunta/Consiglio

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione delle aliquote e detrazioni anno 2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere FAVOREVOLE .

Mantova, 09/06/2020

Il Responsabile
CF - Gestione Risorse Finanziarie, Tributi e Demanio
REBECCHI NICOLA
(Firmato Digitalmente)



COMUNE DI MANTOVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Giunta/Consiglio

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione delle aliquote e detrazioni anno 2020

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere FAVOREVOLE .

Mantova, 09/06/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

REBECCHI NICOLA
(Firmato Digitalmente)

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Massimo Allegretti

Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Iapicca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato al Servizio di supporto agli organi eletti

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Mantova, li _____

L'incaricato al servizio

N. 27 della delibera del Consiglio Comunale in data 16/07/2020

N. 36525/2020 di Protocollo Generale

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2020

ORIGINALE

Mantova, li

Divenuta esecutiva il _____ per decorso del termine di dieci giorni dal primo giorno di pubblicazione senza opposizioni. (art. 134 - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

L'Incaricato